



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

24 GEN. 2012

Prot. IE- 692

Alla Commissione Bilancio e Programmazione
Economica del Senato della Repubblica

OGGETTO: Conversione in legge del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

AS 3074 - Relazioni tecniche emendamenti 3.0.4 testo 3 e 1.700/200 testo 2

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si trasmettono le relazioni tecniche agli emendamenti indicati in oggetto debitamente bollinate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO



Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO X

31
20

Roma, 24 GEN. 2012

Prot. n. 6709
Entrata prot. n. 6694
Allegati:
Riferimento a nota n.

All'Ufficio coordinamento
legislativo - Ufficio legislativo
Economia
Sede

e, p.c. All'Ufficio coordinamento
legislativo - Ufficio legislativo
Finanze
Sede

OGGETTO: A.S. n. 3074 - Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. Emendamento 1.700/200 (testo 2) e relazione tecnica.

E' stato esaminato l'emendamento 1.700/200 (testo 2), corredato dalla relazione tecnica, diretto a modificare l'articolo 1 del provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, si restituisce positivamente verificata la relazione tecnica all'emendamento in questione, segnalando che le finalità delle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, risultano attenuate dalla nuova formulazione.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Caruso

17435



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

31
21

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma,

Prot. n. 6707
Entrata prot. n. 6703
Allegati:
Riferimento a nota n.

All'Ufficio coordinamento
legislativo - Ufficio legislativo
Economia
Sede

c. p.c. All'Ufficio coordinamento
legislativo - Ufficio legislativo
Finanze
Sede

OGGETTO: A.S. n. 3074 - Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. Emendamento 3.0.4 (testo 3) e relazione tecnica.

E' stato esaminato l'emendamento 3.0.4 (testo 3), corredato dalla relazione tecnica, volto al superamento definitivo degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Al riguardo, per quanto di competenza, si restituisce positivamente verificata la relazione tecnica all'emendamento in questione, a condizione che all'articolo 1, comma 3, lett. b), venga indicato che l'attività di sicurezza e servizio di vigilanza sono svolti con le risorse previste a legislazione vigente.

fm

Il Ragioniere Generale dello Stato

Caruso

Emendamento 1700/200 (testo 2)

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento in questione provvede alla riformulazione dell'articolo 1 del d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, prevedendo che l'arrestato in attesa del giudizio direttissimo dinanzi al tribunale monocratico debba essere preferibilmente e prioritariamente custodito presso il proprio domicilio, salvo che nei casi di arresto obbligatorio in flagranza per reati di furto in abitazione, furto con strappo, estorsione e rapina.

Le ipotesi in cui si rende necessaria la sua custodia presso le camere di sicurezza in dotazione alle forze di polizia, si riducono, pertanto, notevolmente, in quanto la nuova disposizione prevede che l'utilizzo di tali camere di sicurezza sia consentito nel solo caso in cui le stesse siano disponibili ed idonee allo scopo, senza impegni da parte dell'amministrazione alla ristrutturazione delle camere già esistenti o alla predisposizione di camere nuove.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi connessi al pagamento del personale di sorveglianza. Gli unici oneri derivanti dalla disposizione in esame sono quelli connessi al vitto ed altre spese accessorie dei soggetti destinati a permanere nella camere di sicurezza invece che nelle strutture carcerarie, quantificati in euro 28 *pro capite pro die*.

I suddetti oneri per la custodia nelle camere di sicurezza sono a carico dell'amministrazione dell'interno ed essendo caratterizzati da variabilità nel tempo se ne prevede il ristoro da parte del Ministero della giustizia.

Con l'apposito decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, saranno annualmente individuate le quote di risorse da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia, sulla base delle citate spese da rimborsare al Ministero dell'interno.

La verifica della correttezza dei dati è stata effettuata per gli
uffici centrali, il 17 gennaio 2012, presso il Ministero della
Giustizia.


24 GEN. 2012

☒ RECEVUTO ☐ INFORMATIVO
Il Ragioniere Generale della Giustizia


12435

3.0.4 (testo 3)

I RELATORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari)

1. Il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari già previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 2008 e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalità previste dal citato decreto e dai successivi accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, è fissato al 1° febbraio 2013.

2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture;
- b) attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati;
- c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.

4. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale.

5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai

percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari.

6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle Regioni e Province autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 nonché degli oneri derivanti dal comma 5, è autorizzata la spesa di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 ed a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero della giustizia.

8. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione del presente articolo.

9. Nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano del termine di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Governo provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4.

10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la destinazione dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari è determinata d'intesa tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e le Regioni ove gli stessi sono ubicati».

Relazione Tecnica

L'effettivo superamento e conseguente chiusura degli OPG è condizionato dal reperimento, da parte delle Regioni, di strutture residenziali a diverso livello di protezione ove trasferire, in base alla provenienza/residenza i pazienti internati.

Per stimare gli oneri complessivi di questo processo si assumono i seguenti elementi:

In base ai dati rilevati dal DAP il 25 luglio 2011, le persone internate negli OPG sono 1.133 uomini e 89 donne, distribuiti in base alla regione di provenienza.

Considerando che il dimensionamento delle strutture residenziali deve tener conto sia della possibilità di garantire un ambiente idoneo al trattamento sanitario ed alla socializzazione ma anche della necessità di contenere i costi di realizzazione e di gestione, si ipotizza che le strutture debbano ospitare mediamente 30 persone.

In base a tale ipotesi, la distribuzione delle strutture da realizzare è illustrata nelle tabelle che seguono:

Tabella 1 - Soggetti maschi con Misura di sicurezza per ciascuna regione al 25 luglio 2011

Provenienza	OPG CdS	OPG RE	OPG MF	OPG NA	OPG AV	OPG BPG	Totale in OPG	Strutture da realizzare
Piemonte	54	4	0	0	1	5	64	
Valle d'Aosta	3	1	0	0	0	0	4	2
Lombardia	167	41	4	1	4	7	224	7
Veneto	6	44	4	0	1	2	57	2
Trentino A.A.	1	8	0	0	0	0	9	
Friuli V.G.	0	7	0	0	0	0	7	1
Liguria	2	10	25	1	1	0	39	1
Emilia Romagna	4	56	0	0	1	1	62	2
Toscana	0	1	47	0	1	1	50	2
Umbria	0	0	7	0	0	0	7	
Marche	0	11	0	0	1	0	12	1
Lazio	1	0	4	22	70	2	99	3
Abruzzo	1	0	0	9	17	0	27	
Molise	0	0	0	0	3	0	3	1
Campania	2	4	1	59	111	4	181	6
Puglia	0	1	1	2	3	43	50	
Basilicata	0	0	0	1	0	1	2	2
Calabria	1	0	0	1	0	38	40	1
Sicilia	1	2	0	2	2	140	147	5
Sardegna	1	1	26	0	1	0	29	1
Altri paesi	0	0	0	0	0	0	0	
S.F.D. (senza fissa dimora)	1	5	3	2	2	7	20	
Non nota	0	0	0	0	0	0	0	
Totali	245	196	122	100	219	251	1.133	37

Tabella 5 - Donne ricoverate con misura di sicurezza per ciascuna regione al 26 luglio 2011

Provenienza	OPG Castiglione delle Stiviere	CCC Sollicciano (FI)	Totale	Strutture da realizzare
Piemonte	5	0	5	1
Valle d'Aosta	0	0	0	
Lombardia	21	0	21	
Trentino A.A.	1	0	1	
Veneto	7	0	7	
Friuli V.G.	2	0	2	
Liguria	4	0	4	
Emilia Romagna	6	0	6	
Toscana	1	4	5	1
Umbria	1	0	1	
Marche	0	1	1	
Lazio	8	1	9	
Abruzzo	1	0	1	
Molise	3	0	3	
Campania	4	0	4	
Puglia	0	1	1	1
Basilicata	0	0	0	
Calabria	0	0	0	
Sicilia	9	3	12	
Sardegna	2	0	2	
Altri paesi	0	0	0	
S.F.D. (senza fissa dimora)	4	0	4	
Non nota	0	0	0	1
Totali	79	10	89	3

Occorre considerare distintamente gli oneri conseguenti alla realizzazione della struttura dagli oneri conseguenti alla loro gestione.

Oneri di realizzazione

Considerando come parametro di riferimento i costi necessari per la realizzazione ex novo di una struttura residenziale per anziani di 30 pl, leggermente incrementati per tenere conto delle dotazioni di sicurezza rese necessarie dalla specifica tipologia di utenti, si forniscono i seguenti valori:

- superficie lorda per p.l. = 50 mq
- costo per mq = € 3.000,00 (inclusi il costo terreno e oneri urbanizzazione)
- costo per p.l. = € 150.000,00

Totale costo struttura residenziale di 30 p.l. € 4.500.000,00

In questa ipotesi, il costo totale complessivo per la realizzazione delle 40 strutture ammonterebbe a 180.000.000 euro. Si ritiene ragionevole che nel corso del corrente anno 2012 possa essere avviato il

maggior numero degli interventi, già programmati in situazione del dPCM 1° aprile 2008 e per i quali i progetti esecutivi potranno essere rapidamente approvati. I lavori dovranno essere completati nel corso del 2013 per rispettare il termine fissato dalla norma. Gli oneri complessivi possono, dunque, essere quantificati in 120 milioni per l'anno 2012, e in 60 milioni per l'anno 2013.
In alternativa, le Regioni potranno provvedere al reperimento della struttura mediante la riconversione o la ristrutturazione di immobili già disponibili.

Alla copertura degli oneri correlati alla realizzazione o riconversione di strutture destinate ad accogliere i soggetti in questione, si provvede per l'anno 2012, quanto a 60.000.000 euro utilizzando quota parte delle risorse destinate, per il medesimo anno, al programma straordinario di investimenti in sanità di cui all'art. 20 della legge n. 87 del 1998 e quanto ad ulteriori 60.000.000 mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Per l'anno 2013 si provvede quanto a 60.000.000 euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Oneri di funzionamento

Si assume come parametro di riferimento la rata media giornaliera di una struttura residenziale per pazienti psichiatrici ad elevata intensità assistenziale, pari a circa 190 euro pro die pro capite (Umbria 230€, Lombardia 179 €, Lazio 201 €, E.R. 173 €). Pertanto, a quanto risulta, il costo pro-die pro-capite della permanenza presso l'OPG di Castiglione della Siviere è di 180 euro.
La tariffa indicata potrebbe essere ridotta nelle strutture destinate ad accogliere pazienti in condizioni di salute stabilizzate, nelle regioni in cui fosse possibile diversificare l'offerta di residenzialità. Potrebbe ipotizzarsi, dunque, che delle 40 strutture da realizzare, 10 possano offrire una minore intensità assistenziale e attenersi su un costo pro-die pro-capite di 140 euro.

Per le 30 strutture ad elevata intensità assistenziale (300 p.l.) il costo complessivo annuo sarebbe di 62.415.000 euro

Per le 10 strutture a media intensità assistenziale (300 p.l.) il costo complessivo annuo sarebbe di 16.330.000 euro

Totale oneri di funzionamento delle strutture: 77.745.000 euro annui

Per la quantificazione dello stanziamento si deve tener conto che il SSN già sostiene gli oneri per il personale sanitario operante presso gli OPG, che contribuirà al funzionamento delle strutture; in particolare, in sede di riparto delle somme destinate alla sanità penitenziaria per l'anno 2010, un importo pari a circa 23.000.000 euro è stato ripartito quale quota per la copertura degli oneri relativi agli OPG.

Conseguentemente, gli ulteriori oneri da finanziare per il funzionamento delle strutture residenziali possono essere quantificati, a regime, in circa 55.000.000 euro.

Considerato che, nell'anno 2012, potrà essere attivato un numero limitato di strutture, compreso tra 15 e 20 unità, anche per la necessità di procedere al reperimento del personale, per il suddetto anno gli oneri sono quantificati in 23.000.000 euro. A decorrere dal 2013 gli oneri sono incrementati fino a 55.000.000 euro

La stima sopra illustrata può essere considerata prudentiale in considerazione dei seguenti elementi:
- le Regioni potrebbero attivare le strutture residenziali in edifici già disponibili (anche se, in molti casi, il costo di ristrutturazione di un edificio supera quello di costruzione ex novo);
- l'ipotesi fonda sul presupposto che tutte le persone attualmente presenti negli OPG debbano essere collocate in una struttura residenziale mentre, nei fatti, alcune di loro potrebbero rientrare in famiglia con il supporto dei servizi di salute mentale.

Per il concorso alle spese di funzionamento delle strutture sanitarie si provvede quanto a 24.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 7.000.000 di euro per l'anno 2012 e 24.000.000 di euro a decorrere dal 2013 mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero della giustizia e quanto a 7.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero degli affari esteri.

Verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



24 GEN. 2012